

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, FLORINO, COZZOLINO,
DEMASI, SPECCHIA, RECCIA e MAGGI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause e sulle responsabilità del degrado del sottosuolo
napoletano

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti vicende riconducibili ad uno stato di degrado incontrollato del territorio e del sottosuolo del comune di Napoli, della penisola sorrentina e delle isole, sfociate in tragedie e drammi per numerose famiglie e nel cordoglio dell'intera cittadinanza, impongono l'intervento del Parlamento per gli accertamenti delle cause e delle responsabilità sottese ai disastri registrati, ai notevolissimi danni ed ai tanti lutti.

Sarà bene non far cadere la polvere dell'indifferenza e l'oblio su avvenimenti che segnano un preciso atto di accusa con-

tro l'incapacità, la noncuranza, l'omissione di doveri e l'abuso che quasi sempre si collocano sul rovescio di tale realtà.

Una situazione di emergenza, quella di Napoli, che i recenti eventi hanno riproposto con forza e che il Parlamento non può ignorare trincerandosi dietro l'alibi del rispetto di deleghe e competenze che le leggi assegnano ad altri organi, locali, dello Stato.

Il «caos-sottosuolo», le frane e l'emergenza condotte, denunciate dalla stampa con titoli a tutta pagina, costituiscono vere «bombe» capaci di attentare alla sicurezza

ed all'incolumità dei residenti in numerose zone della città e della provincia e di lacerare il territorio dell'intera penisola sorrentina.

Si confida, pertanto, in una larga condivisione della presente proposta e, conseguentemente, in una sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, al fine di:

a) accertare le cause e le responsabilità dell'attuale situazione di dissesto idrogeologico e di degrado ambientale del territorio, del sottosuolo e della costa del comune di Napoli e della sua provincia (penisola sorrentina ed isole);

b) acquisire elementi conoscitivi documentali, tramite testimonianze qualificate, dell'ambiente, del sottosuolo e della costa, la natura del loro uso, gli impatti rilevabili, il grado di tutela esercitato dagli organi preposti e gli abusi perpetrati;

c) verificare l'esistenza di strumenti di intervento quali, programmi di intervento, piani territoriali urbanistici, piani regolatori ed attuativi, piano dei servizi, e simili, la loro adeguatezza alle esigenze rilevate, le motivazioni e le responsabilità relative ad eventuali ritardi o omissioni;

d) riscontrare la congruità e la regolarità delle procedure di rilascio di autorizzazioni e concessioni per interventi sul territorio e nel sottosuolo e l'ossequio alle norme vigenti;

e) rilevare il grado di efficienza tecnico-funzionale e di sicurezza delle reti idrica, fognante, di smaltimento delle acque meteoriche, elettrica, telefonica e del gas ed eventuali loro interferenze con situazioni di degrado accertate o potenziali anche ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro un anno dal suo insedia-

mento, rispettando la scadenza di programmi trimestrali di operatività da concludere con relazioni parziali relative ai singoli settori indagati e presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione finale conclusiva sui risultati delle indagini svolte e sulle proposte formulabili.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica nomina il Presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti due Vice-Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta, il regolamento interno comprendente le norme per lo svolgimento di audizioni e per il ricevimento di testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento che vanno votate a maggioranza assoluta.

2. La Commissione fissa i programmi trimestrali di lavoro e determina altresì i metodi per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commis-

sione può comunque decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste ed indagini in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compiono o che concorrono a compiere atti di inchiesta oppure che ne vengano a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stata esclusa la pubblicità ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la diffusione.

4. Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto d'ufficio di cui al presente articolo al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme o dall'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 6.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto della sua indagine, nonchè di altri consulenti o professionisti qualificati di sua scelta, previa autorizzazione della relativa spesa da parte del Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. Le spese ordinarie e straordinarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

